



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

\*\*\*

**Il Tribunale Ordinario di Modena  
Sezione terza civile e procedure concorsuali**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Emilia Salvatore - Presidente

Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.

Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice

ha emesso la presente

**SENTENZA DI OMOLOGAZIONE**

nel **procedimento unitario** n. r.g. **69-3/2022** promosso da

[ ] (codice fiscale e partita IVA [ ] PEC: [ ],  
con sede in [ ], in persona  
del suo legale rappresentante pro tempore (Amministratore Unico) sig.ra [ ]  
[ ] assistita dagli Avv.ti [ ] ed  
[ ] con domicilio eletto presso il secondo Difensore;

avente ad oggetto: Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione (PRO) artt.  
64-bis e 48 CCII;

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI  
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente  
decisione che

*“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per  
relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza  
642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la  
pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di  
parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla*

**aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed espone in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.**

**È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”**

\*\*\*

Ciò premesso, si evidenzia come gli snodi salienti della procedura siano stati ripercorsi nel parere ex art. 48, comma 2, CCII del Commissario giudiziale.

Essi si riportano in breve.

- 19.5.2023 → deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione (ex art. 44, comma 1, CCII); domanda iscritta in pari data al registro delle imprese di Modena.
- 17.7.2023 e 21.8.2023 → deposito del Ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione con continuità aziendale (d'ora in poi "PRO") e successive integrazioni.
- 25.8.2023 → apertura del procedimento di PRO proposto da  srl da parte del Tribunale, con i provvedimenti di legge, data iniziale per l'espressione del voto fissata al 06.11.2023 e data finale prevista per il 13.11.2023.
- 07.9.2023 → deposito/versamento su c/c presso Banca Sella, da parte della Ricorrente, della somma di € 60.000,00 per le spese di procedura (che integrava il precedente versamento di euro 15.000 disposto con il decreto di concessione del termine).
- 20.9.2023 → deposito in cancelleria della relazione particolareggiata del CG ex art. 105 CCII.
- 19.10.2023 → illustrazione ai creditori della relazione del CG ex art. 107 co.3 CCII, corredata dall'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.
- 27.10.2023 → Comunicazione, da parte del CG, delle osservazioni e contestazioni pervenute nel termine di dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ai sensi dell'art. 107 co. 5 CCII.
- 06.11.2023 – 13.11.2023 → operazioni di voto.
- 14.11.2023 → deposito in cancelleria della relazione del CG ex art. 110 CCII sull'esito favorevole delle votazioni.

➤ 22.11.2019 → decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per il giorno 19.12.2023 (ex art. 48 CCII).

Si precisa che nessun creditore ha proposto opposizione alla omologazione, e che nessun creditore ha eccepito la non convenienza dello strumento di regolazione.

Si aggiunge che la Debitrice ha richiesto la concessione delle misure protettive "generiche", confermate dal tribunale a decorrere dal giorno 22.5.2023 e, da ultimo, prorogate sino al 19.1.2024.

Si segnala, altresì, che in corso di procedura sono state definite alcune questioni incidentali (scioglimento contratti pendenti, atti urgenti di straordinaria amministrazione) e che si è provveduto alla vendita di un immobile tramite procedura competitiva posta in essere sotto l'egida del CG.

\*\*\*

#### **Tratti essenziali della proposta.**

Con un attivo stimato di euro 2.524.397  prevede di soddisfare i suoi creditori, suddivisi in 7 classi, nei seguenti termini:

- **Classe 1 - DIPENDENTI** (senza diritto di voto).

non ha debiti verso i dipendenti. Proseguendo il rapporto lavorativo, la Società procederà al **pagamento degli stipendi e al versamento del TFR alle relative scadenze** (sempre nella misura del 100%).

- **Classe 2 - IPOTECARI** (senza diritto di voto).

Crediti assistiti da prelazione ipotecaria (efficace e opponibile) sugli immobili della debitrice.

**Pagamento integrale**, comprensivo di interessi, **in denaro entro 180 giorni** dalla omologazione.

- **Classe 3 - PROFESSIONISTI** con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (senza diritto di voto).

Titolari di crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751bis n. 2 cc.

**Pagamento integrale**, comprensivo di interessi, **in denaro entro 180 giorni** dalla omologazione.

- **Classe 4 - ENTI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI** (senza diritto di voto).

Crediti tributari e previdenziali, senza distinzione tra chirografari e privilegiati e senza specificazione dei diversi tipi di privilegio inclusi nella classe.

**Pagamento integrale**, comprensivo di interessi, **in denaro entro 180 giorni** dalla omologazione.

- **Classe 5 - ARTIGIANI E COOPERATIVE** - con privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. (votanti).

Titolari di crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751bis n. 5 cc.

**Pagamento del 70% del credito** indicato nell'elenco dei creditori, **entro il 31 dicembre 2024.**

Il restante credito (30%) inserito in questa classe viene stralciato, si intende rinunciato e non verrà pagato (non viene inserito in altre classi).

- **Classe 6 - CREDITI GARANTITI DA MCC** (votanti).

Crediti delle banche garantiti da MCC per la quota 80%, che sono divenuti o diverranno privilegiati a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia.

**Pagamento del 40% del credito** indicato nell'elenco dei creditori, **entro il 31 dicembre 2024.**

Il restante 60% del credito inserito in questa classe viene stralciato, si intende rinunciato e non verrà pagato (non viene inserito in altre classi).

- **Classe 7 - CREDITI CHIROGRAFARI** (votanti)

Con i flussi di cassa che residueranno dopo il pagamento delle altre classi,  prevede di pagare anche i creditori di tale Classe 7, entro il 31 dicembre 2024.

Nella proposta la Debitrice stima di riuscire a pagare i creditori di tale classe nella misura percentuale del 24,5 %. Mentre il restante credito (75,5%) viene stralciato, si intende rinunciato e non verrà pagato (non viene inserito in altre classi).

Con le rettifiche ipotizzate dal CG, i creditori chirografari della Classe 7, invece, dovrebbero ricevere il **pagamento di circa il 21 % del credito** ammesso ai fini del voto.

Inoltre,  prevede di soddisfare i crediti prededucibili entro il 31 gennaio 2024.

Si richiamano e si intendono quivi ritrascritte le tabelle contenute alle pagg. 3 e 4 della nota 15.12.2023 della debitrice e quella di cui a pag. 3 del parere del CG.

\*\*\*

### **Tratti essenziali del piano.**

Il piano sotteso allo strumento di regolazione si snoda secondo le seguenti direttrici principali:

1. continuazione dell'attività aziendale (impresa di costruzione ed alienazione di immobili);
2. incameramento di risorse liquide attraverso:

- i flussi di cassa generati dall'attività aziendale (al netto dei costi necessari per la gestione dell'impresa);
- il ricavato dalla cessione degli immobili che costituiscono rimanenze (eccezion fatta per l'immobile nel quale la ricorrente ha la sede e gli uffici);
- il completamento dei cantieri i cui appalti non siano già risolti, né siano stati oggetto di autorizzazione allo scioglimento;
- l'incasso dei crediti e la liquidazione/utilizzo in compensazione dei crediti di imposta presenti sul cassetto fiscale.

\*\*\*

### **L'approvazione del PRO.**

Si richiama la nota *ex art.* 109 CCII del CG depositata in esito alla votazione dei creditori in data 13.11.2023 ed i relativi documenti.

Risulta raggiunta la maggioranza dei voti espressi in ogni classe chiamata al voto, e risulta raggiunta la unanimità delle classi.

Si ricorda in particolare che le classi ammesse a votare erano quelle contraddistinte dai nr. 5, 6 e 7 (non votanti le classi da 1 a 4) e che i voti possono essere condensati come allo schema che si riproduce:

➤ **CLASSE 5 = raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto**

crediti ammessi al voto (in euro, in percentuale e per teste)	€ 239.007,59	100%	n. 25
voti favorevoli (in euro, in percentuale e per teste)	€ 181.645,02	<b>76,00%</b>	n. 7
voti contrari (in euro e per teste)	€ 23.297,53	9,75%	n. 1
non votanti e ammontare dei crediti (in euro e per teste)	€ 34.065,04	14,25%	n. 17

➤ **CLASSE 6 = raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto**

crediti ammessi al voto (in euro, in percentuale e per teste)	€ 1.463.218,84	100%	n. 3
voti favorevoli (in euro, in percentuale e per teste)	€ 1.106.236,35	<b>75,60%</b>	n. 1
voti contrari (in euro e per teste)	€ 0	0%	n. 0
non votanti e ammontare dei crediti (in euro e per teste)	€ 356.982,49	24,40%	n. 2

➤ **CLASSE 7 = raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto**

crediti ammessi al voto (in euro, in percentuale e per teste)	€ 3.739.389,59	100%	n. 149
voti favorevoli (in euro, in percentuale e per teste)	€ 2.188.054,41	<b>58,51%</b>	n. 35
voti contrari (in euro e per teste)	€ 322.244,37	8,62%	n. 5
non votanti e ammontare dei crediti (in euro e per teste)	€ 1.229.090,81	32,87%	n. 109

\*\*\*

### **Il vaglio del Tribunale.**

Questo Collegio sin dal decreto 25.8.2023, che si intende quivi ritrascritto, ha avuto modo di affermare come l'iniziativa assunta da  fosse sicuramente ammissibile giuridicamente (non operando nella presente procedura la regola di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.), e verosimilmente fattibile economicamente e finanziariamente. La formazione e la composizione delle classi è stata ritenuta corretta ai sensi di legge.

Oggi, a qualche mese di distanza, a fronte della tranquillizzante percentuale di adesioni alla proposta, in assenza di qualsivoglia doglianza in sede di omologa, ed in mancanza di sopravvenienze di segno contrario di qualsiasi genere (come certificato dal CG), il giudizio non può mutare.

Il profilo della convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria non deve essere trattato, in mancanza di contestazioni *ex art. 64-bis* comma 8: mette conto osservare comunque come la convenienza insita nella continuazione della attività aziendale, connotata dalla necessità di completare cantieri in avanzato stato di lavorazione, sia *ictu oculi* apprezzabile.

\*\*\*

### **Omologazione e disposizioni accessorie.**

Il PRO deve essere quindi omologato.

Si applicano d'ora in poi in quanto compatibili le disposizioni di cui alla Sezione VI del Capo III del Titolo IV del Codice della crisi, con eccezione, per quanto ancora rileva dell'art. 114, che disciplina le cessioni.

La procedura deve essere chiusa *ex art. 113 CCII*: ciò determina la perdita della efficacia delle misure protettive in essere (da ultimo prorogate sino al 19.1.2024), anche ai sensi dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, CCII, fermi peraltro gli effetti di cui all'art. 117 CCII nei confronti dei creditori concorsuali.

Al Commissario vanno demandati i poteri e ricordati gli obblighi e le prerogative di cui agli artt. 118-120 CCII.

\*\*\*

Tutto ciò premesso,

### **PQM**

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:



- **omologa** il PRO depositato da [ ] (codice fiscale e partita IVA [ ]  
[ ] in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Amministratore Unico) sig.ra [ ]  
[ ]
- **conferma** il dott. Carlo Bianconi quale Giudice delegato alla procedura ed il dott. Giovanni Marendon ODCEC Modena quale Commissario giudiziale;
- **demanda** al Commissario le prerogative di cui agli artt. 118-120 CCII, disponendo che all'atto di ogni rapporto riepilogativo venga depositato in visione il presente decreto e/o comunque premessa la descrizione dei tratti salienti della proposta e del piano;
- **dispone** che la debitrice: i) proceda, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale, a dare esecuzione al piano; ii) informi, il Commissario Giudiziale e suo tramite il Giudice Delegato in merito all'andamento della attività aziendale, con particolare riguardo alla continuità, e all'esecuzione del concordato; iii) provveda ad effettuare i pagamenti dei creditori concorsuali, rispettando il piano, previa redazione di riparti previamente comunicati al Commissario Giudiziale e, in difetto di rilievi, ai creditori; iv) provveda a comunicare al Commissario Giudiziale i pagamenti effettuati ai creditori, ed ogni circostanza sopravvenuta rilevante ai fini di giustizia;
- **dichiara** prive di efficacia le misure protettive in essere a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione:

- al C. G.
- alla debitrice

e per gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 5, CCII.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 20.12.2023

Il Presidente

**Dott.ssa Emilia Salvatore**

